



CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

DECRETO NR. 156 /2015

Regolamento sullo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente nautica

Il Capo del Compartimento Marittimo nonché Capo del Circondario e Comandante del Porto di Monfalcone:

- VISTO:** l'art. 39 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il D.M. 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice suddetto, ai sensi dell'art. 65 del predetto D.Lgs.171/2005, ed in particolare gli artt. 25,26,27,28,29,30 e 31;
- VISTI:** gli artt. 9, comma 5, 15 e 16 nonché gli allegati D, E, ed F del Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 9 ottobre 1997, recante il "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche";
- VISTO:** il D.M. 04.10.2013 (G.U n. 271/2013) che introduce la metodica a quiz per lo svolgimento degli esami di patente nautica e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 11 comma 1, l'entrata in vigore del nuovo regime è rimandata al giorno di entrata in vigore del decreto direttoriale previsto all'art. 9 del D.M. suddetto;
- VISTA:** la Circolare n. 261897 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Naviglio in data 4 marzo 1998 con cui sono state fornite direttive applicative anche riguardo alla prova di carteggio;
- VISTO:** il Dispaccio n. 310091 in data 21.12.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di esami a quiz;
- VISTO:** il Dispaccio n. 2606 in data 10.02.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale ritiene opportuna l'adozione, da parte delle sedi periferiche che intendano adottare la procedura d'esame teorico a quiz, dell'applicativo (database dei quiz e software) elaborato dalla Direzione Marittima di Genova;
- VISTO:** il Dispaccio n.66907 in data 16/07/08 del Comando Generale del Corpo della Capitanerie di porto relativo alla problematica della validità temporale delle domande di ammissione agli esami di patente nautica nei casi di assenza e inidoneità;
- VISTO:** L'O.d.S. n. 73/2015 in data 24/03/2015 relativo alla disciplina del funzionamento delle Commissioni d'esame;
- VISTO:** il proprio Decreto n. 155/2015 in data 08/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni
- CONSIDERATO:** che l'art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 431/1997 sopra richiamato, prevede per la prova teorica la possibilità di ricorrere a "questionari d'esame";
- RITENUTO:** opportuno, nelle more della definitiva attuazione del sopracitato D.M. 4 ottobre 2013, dettare disposizioni provvisorie della normativa in premessa volte a disciplinare, nel dettaglio, le modalità di svolgimento degli esami stessi nel rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza nonché trasparenza dell'azione amministrativa;

DECRETA

Articolo 1

Generalità

1. Le sedute d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, sono tenute di massima con cadenza settimanale, nelle giornate del lunedì e del giovedì.
2. Le sedute di esame hanno inizio ordinariamente alle ore 09.00 e si svolgono presso la sede di questa Capitaneria di porto sita in Via Oscar Cosulich n. 24, ovvero in altra sede nei casi previsti dall'art. 44 del DM 146/2008 citato in premessa.
3. Il candidato si presenta all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. La sessione di esame inizia con l'appello nominale dei candidati, l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione degli assenti. Si procede quindi all'espletamento della prova teorica al termine della quale, una volta consegnati gli elaborati, l'esaminatore unico o la Commissione eseguono la correzione e comunicano al candidato l'esito della prova, fornendo eventualmente le spiegazioni tecniche sugli errori commessi.
4. I candidati giudicati idonei sono ammessi alla prova pratica. Ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice o dell'esaminatore unico, in caso di condimeteo non idonee, la prova pratica può essere rinviata ad altra data o effettuata in occasione di altra sessione d'esame. L'Ufficio patenti nautiche comunica, non appena possibile, ai candidati interessati la nuova data d'esame. In tal caso al candidato non è richiesta una nuova dichiarazione di disponibilità.
5. I candidati risultati non idonei agli esami dovranno presentare nuova dichiarazione di disponibilità. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica potranno ripetere la prova una sola volta dopo almeno un mese dalla data dell'esame. I candidati che abbiano superato la prova teorica e non quella pratica potranno sostenere nuovamente la sola prova pratica, dopo almeno un mese dalla data d'esame.
6. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico.

Articolo 2

Patenti di categoria "A" e "C" entro 12 miglia dalla costa

1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro 12 miglia dalla costa sono svolte, conformemente al previsto programma ministeriale, con le seguenti modalità:
 - a) Una prova teorica, sostenuta dinanzi all'esaminatore unico, svolta anche con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame, per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (art. 15 comma 2 D.P.R.431/97), ed articolata in due fasi:
 - a.1) nella prima fase il candidato deve dimostrare, in via prioritaria, di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica nonché di conoscere gli elementi essenziali della navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore e alla quantità residua del carburante. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 15 (quindici) minuti. La prova è superata se il candidato risolve l'esercizio proposto. In tal caso viene ammesso alla seconda fase; in caso di inidoneità il candidato viene giudicato non idoneo con conseguente esclusione dall'esame.
 - a.2) la seconda fase consiste nella risoluzione di un questionario base, somministrato tramite schede di esame, articolato su 20 domande. Ciascuna domanda comporta tre possibili risposte delle quali una sola esatta. Per lo svolgimento della suddetta prova è concesso un tempo massimo di 30

(trenta) minuti. La prova si intende superata con un numero massimo di 3 (tre) errori. In tal caso il candidato accede alla prova pratica. Con 4 (quattro) o più risposte errate (si considera errata anche la risposta lasciata in bianco) il candidato è giudicato non idoneo e viene escluso dall'esame. La risposta è considerata valida apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio. A fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata, l'esaminatore vi appone rispettivamente un "SI" oppure un "NO"

b) il candidato che superi la prova teorica è ammesso alla prova pratica. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. L'unità da diporto in questione, riconosciuta dall'esaminatore unico idonea ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.P.R.431/97 citato in premessa, deve essere coperta da assicurazione per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione ed eventualmente con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, l'esaminatore unico, con la collaborazione della Sezione Diporto/Patenti nautiche, accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare la prova pratica. Il candidato, se persona diversa dal titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché dichiara all'esaminatore unico, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola.

b.1) durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di sole unità a motore il candidato deve dimostrare all'esaminatore unico di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza di azione e capacità le manovre necessarie relativamente ad ormeggio e disormeggio, recupero di uomo a mare, preparativi per la navigazione con cattivo tempo, impiego delle dotazioni di sicurezza/mezzi antincendio/mezzi di salvataggio.

b.2) durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di unità a vela/motore/propulsione mista, sostenuta dinanzi ad un esaminatore unico assistito da un esperto velista scelto tra i nominativi designati dalla Federazione Italiana Vela e/o della Lega Navale Italiana, il candidato, oltre a quanto previsto al precedente punto b.1), deve dimostrare di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Può essere altresì richiesto al candidato di eseguire nodi marinareschi nonché di rispondere ad alcune domande integrative della prova che l'esperto velista ritenga opportuno formulare ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale;

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se supera entrambe le prove (teorica e pratica).

Articolo 3

Patenti di categoria "A" e "C" senza alcun limite di distanza dalla costa

1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:

a) Una prova teorica, sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all'art. 29 comma 2 del D.M.146/2008 citato in premessa, svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame, per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (art.15 comma 2 D.P.R.431/97), ed articolata in due fasi:

a.1) la prima fase consiste nella risoluzione di un questionario nel quale la risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio a fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata,

la Commissione vi appone rispettivamente un "SI" ovvero "NO". La risposta non data è computata come risposta errata. Il questionario è strutturato come segue:

- a.1.1) nel caso di candidato **non titolare** di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, la prima fase dell'esame teorico consiste nella risoluzione del questionario base, di cui al precedente art. 2, comma 1 punto a.2), e di un questionario integrativo, somministrati tramite rispettive schede d'esame, per un totale di trentatré domande complessive; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Il questionario base ed il questionario integrativo sono somministrati in un'unica soluzione. Per lo svolgimento della prova teorica è concesso un tempo massimo complessivo di 50 (cinquanta) minuti. Per il superamento della prova è ammesso sul questionario base un numero massimo di tre errori e sul questionario integrativo un numero massimo di due errori; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Con il quarto errore commesso nel questionario base oppure con il terzo errore commesso nel questionario integrativo, il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;
- a.1.2) nel caso di candidato già **titolare** di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, la prima fase dell'esame teorico consiste esclusivamente nella risoluzione del questionario integrativo, somministrato tramite schede di esame, articolato su tredici domande vertenti sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 20 (venti) minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di due errori; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Con il terzo errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;
- a.2) la seconda fase consiste nel somministrare al candidato 4 esercizi di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 60 (sessanta) minuti. Sulle istruzioni di svolgimento del compito saranno indicate le eventuali tolleranze di errore sui dati richiesti. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti tutti gli esercizi proposti; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame. il candidato che superi la prova teorica è ammesso alla prova pratica. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. L'unità da diporto in questione, deve essere riconosciuta idonea dalla Commissione esaminatrice, iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, deve essere coperta da assicurazione per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione ed eventualmente con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione esaminatrice, con la collaborazione della Sezione Diporto/Patenti nautiche, accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare la prova pratica. Il candidato, se persona diversa dal titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume

autorizzato dal titolare medesimo allorché dichiarati alla Commissione esaminatrice unico, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola.

- b.1) Durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di sole unità a motore il candidato deve dimostrare alla Commissione esaminatrice di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie quali l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza/mezzi di salvataggio e antincendio;
- b.2) Durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di unità a vela/motore/propulsione mista, il candidato deve dimostrare alla Commissione esaminatrice, integrata dall'esperto velista scelto tra i nominativi designati dalla Federazione Italiana Vela e/o della Lega Navale Italiana, oltre a quanto previsto al precedente punto b.1), di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Può essere altresì richiesto al candidato di eseguire nodi marinareschi (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, savoia, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande integrative della prova che l'esperto velista ritenga opportuno formulare ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale;

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove (teorica e pratica).
3. Il candidato in possesso dell'abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa, deve superare la prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela senza alcun limite dalla costa.

Articolo 4

Patenti di categoria "B" per il comando delle navi da diporto.

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle navi da diporto devono svolgersi secondo le seguenti modalità:
 - a) una prova teorica, svolta in base al previsto programma con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per un'uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR 431/1997), articolata in due fasi:
 - a.1) la prima fase consiste nel somministrare al candidato quattro esercizi di cui tre di carteggio e uno di calcolo in materia di navigazione astronomica. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo di 3 (tre) ore. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti tutti gli esercizi proposti. In tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;
 - a.2) la seconda fase consiste in un colloquio orale da svolgersi in un arco di tempo massimo di trenta minuti. La prova teorica è superata se il candidato dimostra di possedere una matura ed adeguata conoscenza degli argomenti previsti nel programma ministeriale.
 - b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla prova pratica, da effettuarsi su una nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilità, su un'imbarcazione avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti, ai sensi dell'art.15, comma 5, del DPR 431/1997 richiamato in premessa. L'unità deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone

imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione, con la collaborazione della Sezione Diporto/Patenti nautiche, accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiara alla Commissione d'esame, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;

b.1) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio. Può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marinareschi (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che la Commissione ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale.


2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove (teorica e pratica).

Articolo 5

Disposizioni finali e transitorie.

1. Per lo svolgimento dell'esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per lo svolgimento dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché astronomica, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche conformi all'omologa pubblicazione 113070 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare).
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, e dell'Allegato E, para 7, del DPR 431/1997 nonché della circolare n. 261299 in data 04.03.1998 in premessa, relativamente all'esercizio di carteggio nautico, prevista dal programma di esame per patente senza alcun limite dalla costa, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato. Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l'uso della calcolatrice; non è permesso l'uso di cellulari, smartphone, tablet o di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle consentite dall'esaminatore unico ovvero dalla Commissione esaminatrice.
3. Un software in dotazione al Capo Sezione Diporto/Patenti Nautiche, accessibile tramite apposita password, seleziona dal database i singoli quesiti generando in formato ".pdf" i questionari ed i relativi correttori per il controllo dei test da somministrare ai candidati al conseguimento della patente nautica entro 12 miglia dalla costa ovvero senza alcun limite. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame, in base alla ripartizione di massima sotto riportata:

argomento d'esame	ripartizione dei quesiti in base agli argomenti d'esame
-------------------	---------------------------------------------------------



(descrizione sintetica)	patente entro 12 miglia dalla costa(questionario base)	patente senza alcun limite(questionario integrativo)
teoria della nave	2	2
motori endotermici	2	//
sicurezza della navigazione	4	1
colreg 72 e segnalamento marittimo	5	//
meteorologia	2	5
navigazione	4	4
normativa diportistica	1	1
totale quesiti	20	13
tempo concesso (90 secondi a quesito)	30 minuti	20 minuti
errori tollerati	3	2
incidenza errori tollerati	15%	15,38%

6. Se l'esaminatore unico o la Commissione esaminatrice dovesse accertare che nella scheda d'esame vi sia un quesito contenente inesattezze o errori, sottopone al candidato una domanda orale, vertente sull'argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito medesimo con risposta esatta. La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce alla scheda di esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il relativo esito. La Commissione comunica tale circostanza alla Sezione Diporto e Patenti Nautiche per l'aggiornamento del database.
7. Il database dei quesiti che fanno parte delle prove teoriche è soggetto a revisione periodica, a cura del Capo Sezione Diporto/Patenti Nautiche della Capitaneria di porto di Monfalcone. La versione revisionata del database è adottata nelle sessioni d'esame decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione.
8. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
9. Il presente decreto modifica l'O.d.S. n. 73/2015 in data 24/03/2015 relativo alla disciplina del funzionamento delle Commissioni d'esame abrogando la parte relativa all'andamento delle sessioni d'esame (Art. 7);
10. Il presente provvedimento entra in vigore trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla sua emanazione e, comunque subordinatamente alla distribuzione del software e della relativa password descritti al precedente punto 3. La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web di questa Capitaneria di Porto.

Monfalcone, li 08/07/2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pasquale DI GIOIA